

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0166/2006

5.5.2006

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999
(COM(2005)0687 – C6-0061/2006 – 2005/0273(CNS))

Commissione giuridica

Relatore: Michel Rocard

Significato dei simboli utilizzati

*Procedura di consultazione

maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)

maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*

*** Parere conforme

*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*

***I Procedura di codecisione (prima lettura)

maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA	10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (COM(2005)0687 – C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0687)¹,
 - visto l'articolo 308 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2006),
 - visto l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0166/2006),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Cosa si intende per disegno o modello?¹

Il disegno o modello è l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali e del suo ornamento. Il disegno o la forma di un prodotto possono essere sinonimi del marchio aziendale e costituire pertanto un bene prezioso. La protezione del disegno o modello, di conseguenza, promuove l'innovazione e lo sviluppo di prodotto, nonché gli investimenti nel processo produttivo.

I diritti esclusivi conferiti dai disegni o dai modelli permettono all'azienda di utilizzare il disegno o modello a fini commerciali, intentare azioni giudiziarie contro i contraffattori e chiedere un risarcimento del danno. Nella UE, i disegnatori che intendono esercitare il proprio diritto di impiego del disegno o modello hanno tre opzioni in termini di estensione territoriale della protezione.

In primo luogo, i disegnatori possono scegliere di depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello nazionale, che garantisce loro una protezione nel territorio del paese interessato². In secondo luogo, possono decidere di avvalersi del sistema previsto dal regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002³ e depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario. Il disegno o modello comunitario fornisce una protezione dei disegni e modelli con effetto unitario su tutto il territorio della Comunità. L'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) è responsabile dell'amministrazione della registrazione dei disegni o modelli comunitari. In terzo luogo, i disegnatori possono depositare una domanda presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) conformemente al sistema dell'Aia di registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Tale domanda consente di ottenere la protezione del disegno o modello in diversi paesi, mediante un unico deposito "internazionale".

Il sistema di registrazione internazionale e il suo rapporto con il sistema del disegno o modello comunitario

Il sistema dell'Aia è basato sull'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Tale Accordo è costituito da tre Atti differenti: l'Atto di Londra del 1934, l'Atto dell'Aia del 1960 e l'Atto di Ginevra del 1999. I tre Atti sono autonomi e coesistono per quanto riguarda le loro disposizioni sostanziali. Le parti contraenti possono decidere di aderire soltanto ad uno, a due o a tutti e tre gli Atti. Esse diventano automaticamente membri dell'Unione dell'Aia, di cui attualmente fanno parte 42 Stati, tra i

¹ La presente motivazione si basa sulla valutazione d'impatto della Commissione (SEC(2005)1748), disponibile solo in inglese.

² I disegni o modelli identici possono ancora essere protetti in modo diverso negli Stati membri, sebbene la direttiva 98/71/CE (GU L 298 del 28.10.1998, pag. 28) contribuisca a porre rimedio a tale situazione mediante l'armonizzazione delle leggi nazionali sui disegni e i modelli.

³ Regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 3).

quali 12 Stati membri della UE (Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna), cinque dei quali sono diventati parti dell'Atto di Ginevra (Estonia, Ungheria, Lettonia, Slovenia e Spagna). La UE non è attualmente membro del sistema dell'Aia.

Il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli permette ai titolari di un disegno o modello provenienti da uno Stato parte contraente degli Atti di Londra, l'Aia e Ginevra, di ottenere la protezione del disegno o modello con un minimo di formalità e di spesa.

La domanda internazionale può essere presentata in una lingua (inglese o francese) dietro pagamento di una sola serie di tasse. Il richiedente deve designare gli Stati contraenti nei quali chiede la protezione. Le domande internazionali sono di solito inviate direttamente all'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale, dopo aver controllato che le domande internazionali da esso ricevute soddisfino i requisiti formali prescritti, pubblica le domande nell'*International Designs Bulletin* (sul sito web dell'OMPI¹). Dopo la pubblicazione, ciascun ufficio nazionale deve individuare le registrazioni internazionali in cui è stato designato il proprio Stato e procede quindi all'esame sostanziale eventualmente previsto dalla normativa di quest'ultimo.

Pertanto, tutti gli aspetti sostanziali della protezione (in particolare l'esame sostanziale effettuato da ciascun ufficio nazionale, la valutazione delle condizioni di protezione e la portata di quest'ultima) sono esaminati da ciascuna parte contraente designata alla luce della propria legislazione.

Dopo aver esaminato la domanda, l'ufficio nazionale può notificare all'Ufficio internazionale un rifiuto di protezione per il suo territorio. Tuttavia, una registrazione internazionale non può essere rifiutata per la mancata osservanza di requisiti formali.

Una volta accettata, la registrazione internazionale produce in ciascuno dei paesi designati lo stesso effetto che avrebbe prodotto un deposito effettuato direttamente in tale paese. Allo stesso tempo, la registrazione internazionale facilita il mantenimento della protezione: vi è un solo deposito da rinnovare e una procedura semplice per registrare qualsiasi cambiamento, per esempio, della proprietà, dell'indirizzo ecc.

L'adozione nel 1999 dell'Atto di Ginevra aveva un duplice obiettivo:

- rendere il sistema dell'Aia più allettante per i richiedenti ed estenderlo a nuovi membri; a tal fine, l'Atto del 1999 ha introdotto nel sistema dell'Aia una serie di caratteristiche per facilitare l'adesione all'Unione dell'Aia da parte di paesi che amministrano sistemi d'esame dei disegni e modelli (come gli Stati Uniti ed il Giappone);
- creare un collegamento tra il sistema internazionale di registrazione ed i sistemi regionali prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano diventare parti dell'Atto.

¹ www.wipo.org

Il secondo obiettivo apre le porte all'adesione della Comunità europea al sistema dell'Aia. Il territorio della UE verrebbe considerato come un solo paese ai fini dell'Atto di Ginevra e le regole comunitarie sui disegni e modelli sarebbero la normativa interna applicabile. L'UAMI diventerebbe l'ufficio responsabile dell'esame sostanziale delle domande internazionali nelle quali sia stata designata la Comunità.

Vantaggi dell'adesione

L'adesione all'Atto di Ginevra consentirebbe a tutti i cittadini e alle società della UE, e non solo a quelli residenti o aventi la sede negli Stati contraenti, di optare per il sistema internazionale.

Inoltre, permetterebbe all'industria della UE di presentare un'unica domanda per la protezione dei disegni o modelli nella UE in base al sistema del disegno o modello comunitario e nei territori delle parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Attualmente, perfino i titolari di disegni o modelli provenienti da paesi che hanno aderito all'Accordo dell'Aia devono presentare due domande: una per la registrazione internazionale e una per la registrazione del disegno o modello comunitario. La creazione di un "collegamento" offrirebbe ai disegnatori il vantaggio di presentare un'unica domanda internazionale in base all'Accordo dell'Aia, ottenendo la protezione internazionale dei loro disegni o modelli e la protezione secondo il sistema del disegno o modello comunitario.

Obiettivo dell'adesione

Il principale obiettivo, pertanto, è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed eliminare le distorsioni della concorrenza, creando pari opportunità per i disegnatori in tutta la UE e offrendo loro i vantaggi derivanti dalla registrazione internazionale dei disegni o modelli. Il collegamento tra il sistema del disegno o modello comunitario e l'Atto di Ginevra consentirà ai disegnatori della UE e agli innovatori delle altre parti contraenti di utilizzare l'Atto di Ginevra per ottenere disegni o modelli comunitari e, nel contempo, beneficiare di una protezione dei disegni o modelli nei singoli Stati.

Ulteriori vantaggi dell'adesione

- La registrazione internazionale dei disegni e modelli semplificherebbe le procedure di registrazione e la gestione del portafoglio della proprietà intellettuale (PI).
- L'adesione comporterebbe un risparmio sui costi: il richiedente, infatti, non dovrà fornire la traduzione della documentazione e neppure verificare continuamente i termini per il rinnovo di numerose domande nazionali, diversi da uno Stato all'altro; egli, inoltre, eviterà di pagare una serie di tasse nazionali, comprese le commissioni agli agenti nei diversi paesi.
- Una procedura semplificata faciliterebbe l'accesso alla protezione nei paesi terzi, incoraggiando le aziende della CE a stabilire relazioni commerciali con tali paesi, nella certezza che i loro disegni e modelli sono protetti.
- L'adesione offrirebbe le stesse opportunità a tutti i cittadini della UE.
- Ciò avrebbe un impatto positivo sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

- L'adesione incoraggerebbe altri importanti partner commerciali, tra cui Stati Uniti¹, Giappone, Corea e Cina, a sottoscrivere l'Atto.

Condizioni per l'adesione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, punto ii), dell'Atto di Ginevra, un'organizzazione intergovernativa può diventare parte a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMP, che l'organizzazione intergovernativa gestisca un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione e che l'ufficio dell'organizzazione intergovernativa non sia stato oggetto di una notifica a norma dell'articolo 19 dell'Atto di Ginevra². La Comunità europea soddisfa tali condizioni.

Protezione giuridica unificata secondo il sistema del disegno o modello comunitario

È importante osservare che, a differenza dei brevetti, per i disegni o modelli comunitari esiste un sistema unificato di protezione giuridica. Ai sensi degli articoli 55 e 106 del regolamento n. 6/2002, può essere presentato ricorso ad una commissione di ricorso dell'UAMI (l'articolo 103 autorizza gli esaminatori a prendere decisioni in merito a una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitari) contro le decisioni degli esaminatori, della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli (competente, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, a prendere le decisioni che non sono di competenza di un esaminatore o di una divisione d'annullamento) e delle divisioni d'annullamento (competenti, ai sensi dell'articolo 105, a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati). Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili dinanzi a un tribunale di primo grado, mentre contro le decisioni di un tribunale di primo grado può essere presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Conclusione

Il relatore plaude alla presente iniziativa.

¹ Secondo il documento di lavoro del relatore del Comitato economico e sociale, Bryan Cassidy, l'adesione degli Stati Uniti dovrebbe avvenire nel novembre 2006.

² Relativamente ai paesi (come il Benelux) che hanno un ufficio comune.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999	
Riferimenti	COM(2005)0687 – C6-0061/2006 – 2005/0273(CNS)	
Consultazione del PE	17.2.2006	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI	14.3.2006
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	IMCO	14.3.2006
Pareri non espressi Decisione	IMCO	14.4.2006
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula		
Relatore(i) Nomina	Michel Rocard	30.1.2006
Relatore(i) sostituito(i)		
Procedura semplificata – decisione		
Contestazione della base giuridica Parere JURI		
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG		
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula		
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula		
Esame in commissione	19.4.2006	4.5.2006
Approvazione	4.5.2006	
Esito della votazione finale	+ :	22
	- :	0
	0 :	0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan, Michel Rocard, Andrzej Tomasz Zapałowski	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Stefano Zappalà	
Deposito	5.5.2006	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...	